



ASSICURAZIONE R.C.T.  
Mod. R17/02

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

POLIZZA N° \_\_\_\_\_ AGENZIA **RHO/SETTIMO MILANESE** Codice **097 00**

CONTRAENTE - ASSICURATO (cognome, nome o ragione sociale) \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

domicilio (via, n.civico) \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ prov. **MI**

decadenza ore 24 del \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ scadenza ore 24 del \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ rateazione **Annuale**

emissione 1° quietanza \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

polizza sostitutiva n° \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ cod.ag. \_\_\_\_\_ rateazione \_\_\_\_\_ ultima quietanza pagata \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

**PREMIO RATA INIZIALE**

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
<b>380,36</b>	<b>84,64</b>	<b>465,00</b>

**PREMIO RATA SUCCESSIVE**

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
<b>380,36</b>	<b>84,64</b>	<b>465,00</b>

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:  
(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

**EURO 516.457,00** col limite di **EURO 516.457,00** e di **EURO 516.457,00**  
per ogni sinistro per ogni persona per danni a cose

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

**nell'esercizio dell'attività professionale di tecnico di acustica, progettista e direttore dei lavori svolta nei modi e termini previsti dalle vigenti leggi e dai regolamenti dell'Associazione di categoria "ASSOACUSTICI".**

CONDIZIONI PARTICOLARI E CLAUSOLE SPECIALI \_\_\_\_\_ ALLEGATI **AGPRY03 R01E/03 X005**



## Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

AGENZIA DI RHO/SETTIMO MILANESE

COD. 097 00

POLIZZA N.

MODELLO R17

CONTRAENTE

DATA EMISSIONE

X005 - Atto dichiarativo

### SEZIONE I - ATTIVITA' PROFESSIONALE

1) L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili - tra cui i clienti - nell'esercizio di tutte le attività professionali di specialista di acustica, progettista e direttori dei lavori, svolte nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi e dai regolamenti dell'Associazione di Categoria "ASSOACUSTICI".

1.1) L'Assicurazione opera in relazione alle attività svolte, essendo in possesso di regolare abilitazione riconosciuta dall'ASSOACUSTICI, per opere di valore non superiore a EURO 516.457,00 e copre le azioni di rivalsa delle imprese costruttrici.

1.2) L'Assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori a lui imputabili.

1.3) La garanzia si intende operante semprechè le ditte esecutrici dei lavori oggetti della presente assicurazione risultino regolarmente assicurate per il rischio di cui trattasi.

2) L'Assicurazione comprende:

2.1) La proprietà ed esercizio di proprio hardware, usato esclusivamente per lo svolgimento delle attività suindicate;

2.2) I danni conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti;

2.3) I danni subiti dagli impianti progettati e/o oggetto di direzione dei lavori di costruzione e/o collaudati, in conseguenza di difetti, sopravvenuti durante e dopo la consegna al Committente, che rendano i medesimi inadatti all'uso cui sono destinati;

2.4) La responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei dipendenti addetti allo studio.

3) Non sono considerati terzi:

3.1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

3.2) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite.

4) L'Assicurazione non vale:

4.1) Se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali indicate dall'ASSOACUSTICI;

4.2) Se i lavori sono eseguiti da imprese di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;

4.3) Se l'Assicurato non è iscritto all'ASSOACUSTICI.

5) La garanzia opera per i danni conseguenti ad errori commessi durante il periodo di validità della polizza ovvero anche precedentemente alla sua data di decorrenza, a condizione che l'opera per la quale l'Assicurato ha eseguito la sua prestazione non sia stata ancora iniziata e purchè il danno si verifichi e sia denunciato entro un anno dalla data di consegna al Committente.

6) Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi e denunciati alla Società stessa. L'Assicurazione è prestata con uno scoperto pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di EURO 258,22





- 7) Per i danni agli impianti il massimale assicurato si intende ridotto ad  $\frac{1}{2}$  e la garanzia è prestata con uno scoperto di  $\frac{1}{10}$  dell'importo di ogni sinistro, fermo il minimo di EURO 258,22 e con un massimo di EURO 12.911,42
- 8) Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, il massimale indicato in polizza - per evento e per anno assicurativo - si intende ridotto ad  $\frac{1}{3}$  e la garanzia è prestata con uno scoperto pari ad  $\frac{1}{10}$  dell'importo di ogni sinistro col minimo di EURO 103,29
- 9) I suindicati scoperti dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto alla garanzia, farli assicurare da altre Società.
- 10) Il massimale per anno assicurativo si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo. Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- 11) Tutti i danni occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione e derivati da un medesimo errore od omissione professionale, anche se commessi nell'ambito di diversi incarichi ovvero in successivi anni solari, saranno considerati come avvenuti durante l'anno assicurativo nel corso del quale si verificato il primo comportamento colposo.
- 12) Qualora la polizza sia intestata ad uno Studio Associato ed in uno stesso sinistro fosse coinvolta la responsabilità di più componenti dello studio, il massimale assicurato si intende raddoppiato, con il massimo di EURO 1.032.914,00.
- 13) La Società risponde delle responsabilità facenti capo direttamente all'Assicurato, con esclusione di qualsiasi vincolo solidale. Nel caso di responsabilità solidale con altri, la copertura sarà limitata alla sola quota attribuibile all'Assicurato, applicando il criterio della suddivisione paritetica degli oneri fra tutti i responsabili solidali, indipendentemente dalla solvibilità di ognuno.
- 14) In caso di divergenze fra le parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze e sull'ammissibilità al risarcimento del danno, le parti stesse si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti risarcimenti, ad un Collegio composto da tre colleghi dell'Assicurato, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o Collegio Professionale al quale è iscritto l'Assicurato. Tutti i componenti il Collegio Arbitrale devono essere iscritti all'anzidetto Ordine Professionale al quale è iscritto l'Assicurato ed il Collegio risiede presso la sede dell'Assicurato medesimo.
- Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il professionista da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo professionista. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale. Ai fini dello svolgimento dell'incarico, le parti si impegnano a fornire al Collegio tutta la documentazione necessaria e di consentire ispezioni ed audizioni di testimoni. E' data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo delle responsabilità e la liquidazione del danno a data da fissarsi dal Collegio stesso.

## **SEZIONE II - R.C. COMMITTENZA**

Premesso che l'Assicurato affida ad imprese artigiane, regolarmente assicurate, parte dei lavori oggetto della presente assicurazione, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso quale committente di tali lavori.

## **SEZIONE III - R.C. STUDIO PROFESSIONALE**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dai dipendenti in genere.



Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 3 pagine.

Assicurazioni Generali S.p.A.

*Giuseppe Jurecki*



Contraente/Assicurato



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione per l'Italia

Esemplare per l'Agenzia

## CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 310396395

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza alla voce "Clausole speciali".

### **CODICE R017 – DEROGA ALL'INDICIZZAZIONE**

L'art. 11 delle Condizioni Generali (Indicizzazione del premio) si intende abrogato.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Il Contraente

